



CONVENZIONE

TRA

la Regione Lazio

E

Soggetto Proponente,

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

(Affidamento)

Con la presente convenzione, la Regione Lazio affida al Soggetto proponente così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'avviso, parte integrante della stessa.

Art. 2

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto proponente dichiara di conoscere la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi ai lavoratori disabili e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Soggetto proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i Fondi Strutturali ed in particolare l'FSE, nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali.

Il Soggetto proponente accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

Art.3

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto proponente s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti di cui al citato avviso .

Il Soggetto proponente s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro i termini esplicitati nell'Avviso e nell'intervento approvato.

Art.4

(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati Il Soggetto proponente si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il Soggetto proponente si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Soggetto è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

Art. 5

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto proponente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel formulario di candidatura.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Art.6

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'importo del finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità:

Azione A): due quote,

- a) la prima, a titolo di anticipo e pari al 60% del totale concesso, entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti ed a fronte della verifica (tramite il sistema di comunicazioni obbligatorie) della sussistenza del rapporto di lavoro da sostenere. L'erogazione avverrà previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione;
- b) il saldo a seguito della comunicazione della conclusione dell'iniziativa, accompagnata dai giustificativi a dimostrazione di una spesa pari al 100% delle risorse concesse ed a fronte della verifica (tramite il sistema di comunicazioni obbligatorie) della permanenza in essere del rapporto. Il pagamento avverrà, inoltre, a seguito della certificazione del rendiconto da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

Azione B):

Incentivi a lavoratori autonomi: due quote,

- a) la prima a titolo di anticipo e pari al 60% entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti. L'erogazione avverrà previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione.
- b) la seconda, a saldo, a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa integrale del finanziamento concesso. Il pagamento avverrà, inoltre, a seguito della certificazione del rendiconto da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

Incentivi per creazione di imprese: due quote,

- a) la prima a titolo di anticipo e pari al 60% entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti ed a fronte della verifica della costituzione dell'impresa. In questo caso, il beneficiario è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla creazione dell'impresa (iscrizione registro CCIAA, atto costitutivo, ecc.);
- b) la seconda, a saldo, a seguito della verifica della permanenza in essere dell'impresa costituita. Il pagamento avverrà, inoltre, a seguito della certificazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n.96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

Art.7

(Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del ».

Art. 8

(Disciplina sanzionatoria)

L'Amministrazione, riscontrata e verificata l'irregolarità della procedura derivante da dolo da parte del Soggetto proponente, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed all'OLAF. Inoltre, l'Amministrazione potrà inibire il Soggetto proponente da ulteriori forme di finanziamento.

Irregolarità, gravate da dolo, compiute dai beneficiari sono segnalate immediatamente all'autorità giudiziaria.

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità contrattuale.

Art. 9

(Divieto di cumulo)

Il Soggetto proponente dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.